

SOPPRESSIONE ED INCORPORAZIONE DI IPSEMA ED ISPESL IN INAIL

Come rileva la Corte dei Conti nella sua relazione di controllo del 12 ottobre 2010 sull'esercizio finanziario dell'Ente, l'INAIL è uno dei tre maggiori enti del comparto previdenziale. Le sue dimensioni (entrate contributive, nel 2009, per circa 9,5 miliardi di euro, riferibili a più di 3 milioni di aziende assicurate, circa 11.000 dipendenti in servizio), si sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 31 maggio 2010, per effetto della incorporazione nell'INAIL, ai sensi del decreto legge n. 78 del 2010 (legge 30 luglio 2010, n. 122), di due importanti Enti, l'IPSEMA e l'ISPESL. Può altresì ripetersi, in relazione soprattutto alla progettata ed ora avviata estensione di attività dell'Istituto, che la presenza al centro e la diffusione sul territorio di strutture e di personale anche specialistico - rafforzata dalla integrazione dell'ISPESL, i cui ricercatori sono destinati a confluire in un autonomo comparto organizzativo deputato alla ricerca scientifica del settore - nonché il livello di informatizzazione dei servizi pongono l'INAIL in grado, sotto il profilo organizzativo, di affiancare all'originaria vocazione assicurativa compiti esaustivi di prevenzione e riabilitativi tali da renderlo espressione di un Polo della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'INAIL E LA PREVENZIONE NEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 E PRIMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000

Va sottolineato che anche quando coltivava in via esclusiva la propria originaria vocazione assicurativa l'Inail ha sempre avuto l'occhio attento alle problematiche ed ai temi della prevenzione. Basti pensare ai Decreti ministeriali in materia di Tariffa dei premi succedutisi nel tempo ed anteriori al 2000 risalenti agli anni 70' e 80' nei quali veniva comunque sancita una interrelazione tra la riduzione degli importi premiali e l'adozione delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro. La Riforma introdotta con il Decreto legislativo 38/2000, sulla base della legge delega 144 del 17 maggio 1999 art. 55 , ha reso la prevenzione " più conveniente rendendo meno " onerosi " gli strumenti adottati per accrescere la sicurezza del lavoro grazie ad incentivi, agevolazioni e finanziamenti per le aziende riducendo i costi dell'assicurazione e liberando capitali per gli investimenti. Il Decreto legislativo 38/2000 introdusse, peraltro, un sistema di bonus-malus che poneva in correlazione: gli interventi predisposti dal titolare dell'impresa per aumentare la sicurezza in azienda e i meccanismi di riduzione dei premi attraverso la revisione dell'oscillazione dei tassi secondo il principio del bonus/malus proprio delle assicurazioni private (meno incidenti, premi più bassi) . Pose poi al centro del sistema la tutela globale della salute del lavoratore – psico-fisica, socio-familiare e lavorativa perseguita, tra l'altro, con il superamento della tradizionale nozione di attitudine al lavoro quale metro di valutazione dell'an e del quantum dell'indennizzo e l'introduzione del danno biologico di origine lavorativa, inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona unitamente alle previsioni concernenti il reinserimento lavorativo

La tutela integrata e globale deve innescare le nuove sequenze virtuose :

+ prevenzione - rischi – infortuni – premi = - costo del lavoro

+ cura e riabilitazione – danni + reinserimento socio – lavorativo – indennizzi = - costi sociali

Il Decreto Legislativo 38 ha rappresentato il punto di arrivo di una evoluzione che parte da lontano e che ha conosciuto i suoi momenti più rilevanti nell'indagine conoscitiva condotta dal Comitato paritetico delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera (i cui risultati vennero riportati nella cd. relazione Smuraglia del 1997) e nei lavori della Commissione bilaterale e di controllo degli enti previdenziali. In queste sedi maturò la consapevolezza che compito di un Istituto come l'Inail non è garantire un mero indennizzo economico del danno sofferto, bensì la tutela globale della salute dei lavoratori nonché il diritto dell'infortunato e del tecnopatico al reinserimento nel mondo lavorativo. La spesa sociale deve dunque riqualificarsi e muovere nel senso dell'abbandono della monetizzazione del rischio e del progressivo spostamento delle risorse finanziarie disponibili verso i settori della prevenzione e della riabilitazione.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Questo decreto sviluppa e conferma il percorso di riforma iniziato dall'INAIL con il Decreto legislativo n. 38/2000. Il Decreto legislativo n. 38/2000 dava risalto al tema della tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa, il Decreto legislativo n. 81/2008 all'art. 2 co.1 lett."O" definisce la salute del lavoratore quale "stato di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità". Così come il Decreto legislativo n. 38/2000 intendeva garantire una efficace tutela globale del lavoratore attraverso prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo, allo stesso modo il Decreto legislativo n. 81/2008 consolida e rafforza il ruolo dell'INAIL nella prevenzione degli infortuni e nella cura,riabilitazione e reinserimento del lavoratore favorendone una tutela integrata. Il Piano industriale INAIL del 2009 recepisce la necessità di dare una risposta efficace alle esigenze dei lavoratori e delle imprese attraverso il medesimo percorso prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo. L'impegno sostanziale dell'INAIL è rivolto a promuovere ed incentivare la cultura della sicurezza sia intesa come valore etico e sociale, nella logica della tutela integrale dei lavoratori,sia nel quadro del contenimento degli infortuni e dei costi sociali che ne derivano intervenendo sui comportamenti dei lavoratori sensibilizzando e sostenendo le imprese,veicolando il messaggio che investire nella protezione della salute dei lavoratori attraverso politiche attive di prevenzione, conduce a risultati significativamente rilevanti, da un punto di vista sociale ed economico. L'INAIL sostiene,pertanto, le PMI nell'applicazione della normativa prevenzionale per il tramite di iniziative specifiche che permettano alle PMI, di avere accesso a un'assistenza tecnica, ad un servizio di consulenza in materia di promozione della salute dei lavoratori, ad incentivi economici. L'Inail ha avviato da tempo politiche a favore delle PMI che investono in salute e sicurezza con particolare attenzione a gestioni aziendali orientate alla attuazione dei principi della responsabilità sociale d'impresa e all'implementazione della organizzazione aziendale con SGSL (linee guida UNI INAIL 2001). Ha sostenuto le PMI con incentivi economici ex D.lgs. 38/2000 art. 23 lett. a) attraverso i Bandi di concorso (2002 – 2004 – 2006) rivolti alle PMI per ottenere finanziamenti da destinare a programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro ed uno degli assi di finanziamento previsti era costituito dalla " implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale".Sosterrà nel prossimo futuro le PMI con finanziamenti per la prevenzione pari a 60 milioni di euro.

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 INTEGRATO DAL D. LGS. 106/2009

Con questi decreti si statuiva che INAIL,IPSEMA,ISPESL hanno competenze in materia di salute e sicurezza del lavoro ed esercitano le proprie attività in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono svolgere le attività loro assegnate in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà ed in un'ottica di conferenza permanente di servizio.

In particolare devono coordinarsi per

- La pianificazione triennale
- Le azioni di formazione informazione assistenza e consulenza per il sistema produttivo
- La promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- L'alimentazione del sistema informatico nazionale per la prevenzione

INAIL IPSEMA ISPESL costituiscono il POLO SALUTE E SICUREZZA che, sotto l'egida dell'allora Ministero del Welfare dialoga con una pluralità complessa di referenti istituzionali : Aziende e loro associazioni, lavoratori e loro associazioni, sistema pubblico allargato.

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA l'Inail assume un ruolo centrale rispetto agli altri due enti per :

1. presenza capillare sul territorio
2. ricchezza del patrimonio informativo sui temi del rischio di infortunio e malattie professionali
3. consolidato sistema di relazioni con il sistema produttivo del Paese (aziende, lavoratori e relative organizzazioni di rappresentanza)
4. capacità di investimento
5. varietà e multidisciplinarietà dei profili professionali presenti nei propri organici

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA l'INAIL ha individuato le seguenti linee – guida:

1. Mappatura del rischio
2. Consulenza al sistema produttivo
3. Formazione
4. Scuola superiore per la prevenzione
5. Sviluppo dei piani di settore regionali
6. Sviluppo di sistemi premiali
7. Erogazioni alle PMI che investono in sicurezza

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA

Dette linee – guida si traducono nelle seguenti categorie omogenee di progettualità:

1. incremento della conoscenza del rischio
2. diffusione della cultura della sicurezza
3. strumenti economico finanziari a supporto della prevenzione

Altre funzioni vengono affidate all'INAIL e tra queste le seguenti.

ALTRE FUNZIONI ATTRIBITE ALL'INAIL

All'art.18, comma 1, lettera aa) è previsto l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA (Ente incorporato all'INAIL ex Decreto legge 78/2010), nonché per loro tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 9 l'INAIL raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il corrispondente obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del Decreto istitutivo del SINP. Inoltre gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo o nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST). Inoltre l'INAIL:

a) concorre, coordinandosi con il Ministero del lavoro, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;

b) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

L'art.11 definisce le attività promozionali affidate all' INAIL in materia di promozione della cultura della prevenzione e quindi dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 81/2008 per i quali sono allo studio diverse possibili modalità :

1. stanziamenti annuali (per il 2010: 60 milioni)
2. avvisi pubblici territoriali
3. finanziamenti a sportello, al superamento di punteggio - soglia
4. conto capitale e così via.

L'art.52 prevede la costituzione presso l'INAIL di un Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità L'art.61 stabilisce che il PM dà immediata notizia all'INAIL e all'IPSEMA ,in relazione alle rispettive competenze, di fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ,ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

LA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010

La Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, al comma 1 dell'articolo 7 prevede che al fine di assicurare la piena **integrazione** delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, stabilisce che l'IPSEMA e l'ISPESL siano soppressi e le relative funzioni vengano attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Come rilevato dalla Corte nella Relazione sopra citata le linee strategiche del Piano industriale inviate ai dicasteri vigilanti dal Presidente-Commissario straordinario dell'Istituto e successivamente fatte proprie e implementate dal CIV immediatamente dopo la sua tardiva ricostituzione, prevedevano prioritariamente la costruzione di un Polo della salute e della sicurezza, contrassegnato da forti sinergie collaborative tra INAIL, IPSEMA e ISPESL e finalizzato anche a completare, con la ricerca sui rischi del lavoro, il quadro delle funzioni di prevenzione già intestate all'Istituto. Tali obiettivi appaiono nella sostanza realizzati dal decreto n. 78, pur mosso essenzialmente da intenti di mera riduzione delle spese, dal momento che per l'IPSEMA e l'ISPESL è stata addirittura prevista, con le cautele pretese dalla specificità dell'ente di ricerca, la "fusione" con l'INAIL (le disposizioni di legge si limitano a prevedere la soppressione dei due enti e l'attribuzione all'INAIL delle relative competenze, ricorrendo al termine "integrazione", ma sono comunque assai chiare nel pretendere la continuità delle funzioni e l'autonomia delle ricerche ISPESL).

I problemi interpretativi posti da tali disposizioni hanno inizialmente riguardato l'ISPESL ed il rischio di una sua fuoriuscita dal mondo degli enti di ricerca. Sotto tale profilo, le pur frettolose disposizioni del decreto aiutano a risolvere il problema, garantendo al personale dell'ente accorpato sia la conservazione degli effetti giuridici ed economici previsti dalla contrattazione del comparto ricerca, sia la possibilità, in sede di ridefinizione dei comparti di contrattazione (art. 40, comma 2, del decreto n. 165 del 2001, come modificato dal decreto n. 150 del 2009), di prevedere un'apposita sezione contrattuale per gli addetti alla ricerca scientifica e tecnologica. E' peraltro essenziale che fonti secondarie meglio riaffermino e chiariscano l'autonomia della ricerca, anche al fine di garantire continuità alla partecipazione della nuova struttura INAIL agli organismi e istituzioni europee o internazionali operanti nel settore. L'Ente soppresso, come già rilevato, confluirà del resto in una autonoma unità organizzativa dell'Ente incorporante, deputata alla ricerca.

Per i due enti da incorporare la soppressione è stata immediata, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge. L'unica prevista gradualità proviene dalla norma secondo cui l'integrazione effettiva nell'INAIL dell'ISPESL, come del resto quella dell'IPSEMA, è comunque rinviata alla emanazione di decreti interministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base ed entro sessanta giorni dalla adozione di bilanci di chiusura delle gestioni alla data del 31 maggio 2010. Compete poi ai regolamenti interni di organizzazione dell'Ente decidere la configurazione definitiva della nuova (o delle nuove) strutture, in coerenza con i regolamenti governativi di attuazione cui si riferisce l'art.7, comma 13, del decreto legge. Sta di fatto che mentre l'ISPESL attraverso la prorogata operatività dei propri organi (direttore generale, presidente-commissario e collegio dei sindaci) ha adottato il bilancio di chiusura in data 9 giugno 2010, così da far decorrere, una volta che ne sia verificata la rappresentatività, i sessanta giorni prescritti per l'adozione del decreto non regolamentare dei ministeri vigilanti, non altrettanto è avvenuto per l'IPSEMA, per motivi che almeno in parte hanno riguardato le condizioni di salute dell'ex Presidente-Commissario. La direttiva del Ministero del lavoro in precedenza ricordata ha precisato che, nel caso di mancata trasmissione dei bilanci di chiusura entro il 10 luglio 2010, i

ministeri vigilanti e quello dell'economia possano disporre dei poteri e delle facoltà normalmente riconosciute dall'ordinamento nei confronti degli enti accorpanti.

L'orientamento dei vertici INAIL è comunque quello di prorogare fino al termine dell'esercizio la distinzione degli strumenti contabili relativi ai due enti interessati, salva però la necessità di affrontare e risolvere i problemi di consolidamento fin dall'impostazione del bilancio preventivo del 2011."

Di recente per l'ex IPSEMA è stata costituita un'apposita autonoma UPB.

LA DIRETTIVA DEL MINISTRO SACCONI DEL 23 GIUGNO 2010

La direttiva, condivisa per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, ha inteso fornire indirizzi in ordine alle operazioni di incorporazione degli enti pubblici non economici e degli istituti soppressi previste dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 fissando, al contempo, obiettivi strategici comuni al fine di migliorare l'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati in materia di Welfare attraverso la collaborazione, la trasparenza e l'integrazione nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del sistema anche nella percezione dei cittadini utenti, tenendo conto degli obiettivi prefissati dal Governo volti al rispetto del Patto di stabilità e crescita per il triennio 2010-2012. Il decreto-legge richiamato, precisa la direttiva, presenta, tra le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, la soppressione dell'IPSEMA, dell'ISPESL, dell'IPOST, dell'ENAPPSMAD e dello IAS e l'incorporazione delle relative funzioni, strutture e personale nell'INAIL nell'INPS, nell'ENPALS e nell'ISFOL, secondo le disposizioni contenute nel citato articolo 7. Gli interventi si pongono in linea con il quadro normativo vigente ed, in particolare, con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 di attuazione del Protocollo Welfare, nonché con l'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il citato articolo 7 prevede significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali. L'obiettivo principale è quello di garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e categorie professionali e di assicurare a regime la riduzione dell'attuale spesa. Le disposizioni richiamate prevedono la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL con effetto dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, salvaguardando l'indipendenza dell'attività di ricerca e la specificità della stessa per quanto riguarda l'ISPESL, in raccordo con le attività di prevenzione e di assicurazione e fermo restando l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli infortuni attraverso una migliore programmazione dell'attività di ricerca. Gli enti e gli istituti incorporanti succedono in tutti i rapporti attivi e passivi presenti in capo agli enti soppressi alla data del 31 maggio 2010, E' previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, siano emanati decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, per l'individuazione e il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi "sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni" alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La predisposizione e deliberazione dei bilanci di chiusura al 31 maggio 2010 sono quindi attività necessarie e propedeutiche ad ogni successivo atto e dovranno essere assicurate nel più breve tempo possibile per consentire l'adozione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 4 dell'articolo 7. Al fine di garantire la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli enti soppressi e la correttezza ed economicità nella gestione, nel

periodo transitorio fino all'emanazione dei predetti decreti attuativi, dovranno essere svolti gli adempimenti necessari e propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli enti soppressi. In ordine a ciò, la struttura amministrativa di questi ultimi continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell'ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza nelle more dell'emanazione dei decreti citati. La direttiva quindi stabilisce che debba essere predisposto per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010). Contestualmente dovranno essere predisposti gli inventari di chiusura di ciascun ente soppresso, previa opportuna ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare, in vista del passaggio di consegne all'ente subentrante. Al fine di offrire criteri guida per l'operatività nella fase transitoria, è stato poi evidenziato che l'emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'art. 7 non può ritenersi condizione della effettiva disponibilità delle risorse degli enti soppressi (i cui rapporti attivi e passivi sono posti in capo agli enti accorpanti a decorrere dal 31 maggio 2010), ma ha unicamente valenza ricognitiva delle risorse risultanti dai documenti contabili di chiusura della gestione. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l'INPS, l'INAIL, l'ENPALS e l'ISFOL sono legittimati a provvedere, ciascuno per le nuove attività acquisite, alla gestione dei fatti amministrativi degli enti soppressi e alla gestione dei rapporti pendenti attivi e passivi, inclusi quelli con gli istituti tesoriери o cassieri. In considerazione, in particolare, del subentro dell'Inail nella titolarità della funzione di ricerca si ritiene che limitatamente a detta funzione l'Ente possa far riferimento alla normativa relativa agli enti di ricerca applicata all'ISPESL. A tale proposito, al fine di assicurare continuità all'attività di ricerca, l'INAIL provvederà a tutti gli adempimenti necessari a garantire l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie per la prosecuzione dell'attuazione del "Piano triennale di attività" e del "Piano Straordinario di innovazione tecnologica per l'implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio".

LA PROROGA AL 31 DICEMBRE DEI 488 CONTRATTI DI CO.CO.CO. ex ISPESL

Uno dei primi atti posti in essere da Inail in relazione all'accorpamento dell'ISPESL è stata la proroga fino al 31 dicembre prossimo per 488 contratti di collaborazione ex Ispesl. I co.co.co – in scadenza il 30 giugno – sono stati estesi per un ulteriore semestre. La disposizione dell'autorizzazione alla proroga dei contratti di collaborazione è stata promossa per garantire la continuità operativa e assicurare il completamento dei progetti di ricerca e di innovazione tecnologica in corso. L'iniziativa di INAIL è assunta in coerenza con la direttiva del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno, che raccomanda all'Istituto di garantire "l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali" necessarie alla prosecuzione delle attività già pianificate da ex Ispesl. Per i co.co.co. INAIL può inoltre avvalersi del parere espresso dal dipartimento della Funzione pubblica, che riconosce all'Istituto la facoltà di ricorrere alla disciplina speciale per i rapporti di lavoro flessibile prevista per le funzioni di ricerca. I contratti ex Ispesl che vengono prorogati sono complessivamente 488. Centosessantacinque erano stati attivati nell'ambito del Piano triennale di attività e 323 nel Piano straordinario di innovazione tecnologica. Nel decreto legislativo 81/2008 l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è definito ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. Secondo quanto rappresentato dal presidente dell'Inail, l'attività di ricerca è strategica per meglio orientare le attività di formazione e prevenzione. Il futuro dei ricercatori nel nuovo polo è assicurato anche con la specificità di comparto contrattuale, come prevede l'art 7 del decreto. Si tratta di soggetti di rilevanza strategica per la condivisione di un polo nazionale per la salute e sicurezza 1250 dipendenti ISPESL – 500 con contratto a termine legato ad un progetto di ricerca

L'EX-ISPESL

L'ISPEL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Supporta il S.S.N., fornendo informazioni, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; può svolgere certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale - Aziende ospedaliere e presidi Sanitari. L'ISPEL opera, avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà dell'azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e cura programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, della promozione della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Svolge direttamente, anche attraverso i propri centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale, attività di studio e di ricerca scientifica, con sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi. È titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ed effettua verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative; effettua attività di ispezione e controllo nelle industrie a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate attività. È organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori. È tenuto a svolgere attività di Organismo Notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (PED, TPED, SVP, ATEX); effettua la certificazione e il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali. Effettua la sorveglianza epidemiologica attraverso i sistemi di registrazione delle esposizioni (registri di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici); è deputato alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio e delle relative annotazioni individuali, contenute nei registri di esposizione, dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con esposizione ad agenti cancerogeni e biologici, nonché dei documenti sanitari personali degli esposti a radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e s.m.i.).

L'EX – IPSEMA

L'IPSEMA nasce nel 1994 quando un decreto legislativo ricompone in un unico Ente le attività per i lavoratori del mare fino ad allora svolte dalle Casse Marittime. Detto ente assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea. L'ultima competenza assegnata all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo è, dal 2006, la certificazione a fini pensionistici dell'eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.

LA DELIBERA CIV 11/2010 DEL 3 AGOSTO 2010

Tra gli atti interni all'Istituto di sicura rilevanza sul tema vi è la delibera in questione che concerne l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema - ex Ispesl e riguarda linee di indirizzo per gli aspetti ordinamentali, contabili e di bilancio. In questa delibera il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail così si esprime: la complessità dell'intervento di subentro nell'esercizio delle funzioni già di competenza dell'Ipsema e dell'IspeSl richiede la elaborazione da parte degli Organi di gestione di

uno specifico Piano articolato in diverse azioni progettuali, per tenere nella dovuta considerazione le differenti modalità da adottare per l'integrazione delle funzioni dei tre Istituti e la necessaria gradualità riferita alle diverse aree di azione.

Relativamente alle specificità dell'ex Ispesl precisa il CIV sarà necessario, tra l'altro:

- garantire l'esercizio delle attività di ricerca da parte dell'Inail nel rispetto sostanziale e formale delle disposizioni nazionali, europee e internazionali in materia;
- procedere, nel breve termine, alla progettazione e implementazione di una specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di ricerca gestite dall'ex Ispesl, perseguire, nel pieno rispetto dell'autonomia da assicurare alla funzione di ricerca, la totale integrazione tra le risultanze dell'andamento infortunistico e tecnopatologico - come desumibili dai dati della gestione assicurativa pubblicati dall'Inail - e i piani delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica - con particolare riferimento al "Piano triennale delle attività di ricerca" e al "Piano straordinario di innovazione tecnologica per l'implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio" - al fine di ottenere i massimi risultati in termini di effettiva riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- assicurare continuità e sviluppo ai progetti di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita.

All'interno del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'inail per le finalità dell'accorpamento ex Ispesl è stata peraltro costituita apposita Commissione. Che seguirà l'evolversi della vicenda. Per il CIV è inoltre prevista, ma rinviata alla scadenza dell'organo in carica, una riduzione numerica dei componenti. Bisognerà comunque prevedere l'ingresso dei rappresentanti del settore IPSEMA. Per il CIV, la relativa composizione subirà, come osservato, una riduzione di almeno il 30% dei componenti - nel frattempo però da aumentare per la presenza necessaria delle rappresentanze del comparto sanità, visto che il Ministro della sanità diviene co-vigilante anch'esso del nuovo INAIL per gli aspetti che attengono alle ricerche ISPEL.

CONCLUSIONI

Una delle criticità del sistema della prevenzione in Italia com'è noto è data dalla pluralità eccessiva dei soggetti istituzionali ad essa preposti. L'accorpamento dei due enti in Inail contribuisce ad avviso di chi scrive ad una maggiore razionalizzazione delle funzioni connesse alla prevenzione. Ciò ovviamente nel pieno rispetto come rappresentato anche dal CIV nella propria delibera dell'autonomia della ricerca e della continuità e sviluppo di detta funzione.

Il percorso normativo sopra individuato palesa chiaramente l'iter evolutivo seguito dal legislatore da un'azione di coordinamento e complementarità tra più enti, ad una logica di piena integrazione tra la funzione assicurativa e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E' per tale ragione che ISPEL ed IPSEMA sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'Inail. E' chiaro che l'INAIL è tenuto adesso a favorire detta integrazione attraverso la creazione di un idoneo modello organizzativo e di servizio al centro come in periferia che salvaguardi le esigenze come sin qui caratterizzate e faccia da volano per il migliore approccio al tema degli infortuni e delle malattie professionali, alla prevenzione dei medesimi ed al reinserimento lavorativo. A tal fine con una prospettiva che distingue tra il breve ed il medio periodo, all'interno di Inail ci si sta già adoperando per concretizzare il percorso di che trattasi.